

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sulla G.U. n. 297 del 22.12.2009 e' stata pubblicata la Circolare 11 dicembre 2009 *"Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative."*

La circolare contiene nuove precisazioni, rispetto a quella emanata lo scorso 05 agosto 2009, relative all' applicazione del c.d. "regime transitorio", scaduto il 30.06.2009, con conseguente obbligatorietà di applicazione, dal 1°luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Viene affrontata, in particolare, la questione dell' obbligatorietà di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di *"natura privatistica"* (proprietà privata), per le quali la precedente circolare individuava il momento di discriminare tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina nell'inizio della costruzione dell'opera.

La circolare 297 precisa che **il momento certo di inizio della costruzione** e' quello dell'avvenuto deposito del progetto (ai sensi degli articoli 65 e 93 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380), entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali (per la provincia di Trento, il deposito va effettuato presso l' Ufficio Cementi Armati).

In merito alle **varianti in corso d' opera** (depositate dopo il 30.06.2009, l'elemento discriminante per l' applicazione della nuova normativa e' la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, tali da comportare, rispetto al progetto originale, un sostanziale mutamento del comportamento globale della struttura.

Il legislatore non ritiene ammissibile che le varianti introdotte possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, ed in particolare della sua stabilità.

Pertanto, nel caso di varianti sostanziali (successive al 30.06.2009), dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo.

La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni che possano determinare una «variante sostanziale», e' il progettista strutturale dell'opera.

Infine, con riferimento alle costruzioni ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, da realizzarsi da parte di pubbliche amministrazioni o di altri soggetti tenuti al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti, viene ribadito che, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.